

Sintesi della relazione di
Lazzaro Fontana
a supporto delle SLIDES
(Il digitale si fonde con il reale)



ROMA 02/03/2012

(Sala Protomoteca del Palazzo Campidoglio)




**Vediamo se la notifica
a mezzo posta elettronica
risolve “tutte” le fattispecie
e le “patologie” classiche
delle notifiche ...**

ROMA - 02 marzo 2012 Lazzaro Fontana 2

Attenzione a non illuderci che la notificazione a mezzo posta elettronica risolva tutti problemi connessi alla notificazione degli atti.

**Nell'immediato credo che ci soccorreranno
la forme notificatorie “tradizionali”
cioè quelle “a mani” previste dal CPC
o quelle a mezzo posta ...**



Lazzaro Fontana 3

Ovviamente qualora la notificazione a mezzo PEC non andrà “immediatamente” a buon fine ...



E' auspicabile che vengano trovate soluzioni informatiche che ci aiutino a risolvere i problemi piuttosto che a crearne dei nuovi ... intanto, per il momento, iniziamo ad evidenziare quelli più immediati ... nell'ottica di trovarvi poi una risposta.



Si potranno avere più indirizzi di PEC "ufficiali" con "pari validità"???

Se vi è un indirizzo pubblico (cioè su di un elenco pubblico, diciamo presso la CCIAA od un ALBO Professionale) ed il destinatario dell'atto nell'istanza od in altro modo mi fornisce (in modo esplicito, diciamo per semplicità "ufficiale") un diverso indirizzo PEC come ci dobbiamo comportare???

Articolo 138 comma 2

ROMA - 02 marzo 2012 Lazzaro Fontana 6

Qualora il destinatario configuri il proprio sistema di posta elettronica perché rifiuti/respinga al mittente determinati invii facendo riferimento alle tipologie delle estensioni dei file, delle dimensioni degli stessi quali allegati ovvero dell'indirizzo del mittente saranno ipotizzabili forme di notificazione "virtuale" equivalenti a quelle previste per il rifiuto nelle notifiche a mani?

Articolo 139

ROMA - 02 marzo 2012 Lazzaro Fontana 7

Sarà possibile utilizzare gli indirizzi di posta elettronica (PEC) non direttamente intestati al destinatario ma ad esempio a suoi famigliari che fungerebbero da consegnatari "legittimati"??? Per fare ciò occorrerà il consenso del destinatario o no???



E' ipotizzabile una sorta di 140 CPC con la PEC nella misura in cui tale casella di posta elettronica del destinatario è piena e rifiuti il messaggio (le CEC -PAC, ad esempio, hanno una capienza molto limitata)???



E' ipotizzabile presso il gestore della PEC una sorta di "Casa Comunale" nel caso il cui l'indirizzo "specifico" di PEC del destinatario per vari motivi, anche tecnico/informatici, non possa "ricevere" l'atto???



E' ipotizzabile la domiciliazione (volontaria) presso la PEC del proprio commercialista, geometra, avvocato od altro???



Saranno possibili delle "domiciliazioni" su indirizzi "collettivi" di PEC sulla falsa riga dei Call Center collettivi che oggi diversi professionisti hanno???

Articolo 142

Parlo Italiano

ROMA - 02 marzo 2012

Lazzaro Fontana

12

Sono ipotizzabili degli standard di PEC di evidenza Europea per destinatari stranieri o dovranno obbligatoriamente essere indirizzi "italiani"???

Articolo 143

W la libertà!!!

ROMA - 02 marzo 2012

Lazzaro Fontana

GALLINE IN FUGA
CHICKEN RUN

E' ipotizzabile per la PEC una procedura per gli irreperibili "assoluti" simile a quella prevista dall'art. 143 CPC nella misura in cui una persona (destinatario dell'atto) con noto solamente un indirizzo PEC (diciamo l'ultimo indirizzo noto ...) non sia "elettronicamente" più rintracciabile (ad esempio ha la PEC non più attiva in quanto scaduta per omesso rinnovo/pagamento)?

ROMA - 02 marzo 2012

Lazzaro Fontana

9

E' ipotizzabile presso il "vecchio" gestore della PEC una sorta di "Casa Comunale"???

ROMA - 02 marzo 2012

Lazzaro Fontana

14

Come si può fare a "presumere" l'esistenza in vita del destinatario (persona fisica) dell'atto?
Per meglio dire ... se il titolare dell'indirizzo di PEC muore le notifiche fatte (spedite/pervenute) "post mortem" che validità hanno (dal momento che il mittente non è in grado di conoscere tale circostanza)?

Potrebbe essere ipotizzabile almeno una sorta di "interruzione dei termini" per una eventuale rinotifica agli eredi?

In caso contrario i rischi che diversi atti vadano in prescrizione senza nessuna latitanza del mittente non sono solo ipotetici.

ALBO on Line ...

ROMA - 02 marzo 2012 Lazzaro Fontana 17

L'Albo on Line è funzionale a diverse tipologie di notificazione (si vedano quelle previste dall'art. 60 lettera E del DPR 600/1973 o quelle previste dall'art. 602 del DPR 602/1973)

Dies a quo ...



non computatur in termino ...

ROMA - 02 marzo 2012 Lazzaro Fontana 18

Il giorno di pubblicazione all'Albo cartaceo era storicamente NON conteggiato tra quelli da considerarsi utili per la pubblicazione in quanto i giorni di pubblicazione dovevano essere pieni, o per dirla con un latinismo ... **dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur** (il noto principio secondo il quale nel computo dei termini a giorni il giorno iniziale [cd. dies a quo] non si computa, mentre va computato il giorno finale [cd. dies a quem]).

Il Codice Civile italiano ha accolto tale principio all'art. 2963 comma 2 ai sensi del quale *“Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale”*.

In concreto per pubblicare un atto 15 giorni lo stesso doveva rimanere esposto parte di un giorno (quello di pubblicazione che non si contava), poi 15 giorni pieni successivi e deaffisso il giorno seguente lo scadere del termine (che ricordiamo scadeva alle ore 24,00 del 15° giorno intero di pubblicazione) - materialmente pertanto l'atto si defiggeva il 17 giorno.

Ad esempio: atto esposto il 01/03/2007 (giovedì), pubblicazione legale (15 giorni pieni) computabile dalle ore 00,00 del 02/03/2007 alle ore 24,00 del 16/03/2007 (venerdì) con defissione materiale nel primo giorno utile, cioè il 17/03/2007 (sabato).

Oggi con la possibilità di "caricare" l'atto nel sistema anche giorni prima della pubblicazione e con l'inizio della pubblicazione dalle ore 00,00 del giorno indicato qualcuno (in particolare gli informatici) ipotizzano di tenere pubblicato sul WEB quel determinato atto solo i giorni effettivamente richiesti.

Tale soluzione in assenza di una esplicita previsione di Legge ritengo non sia condivisibile.


Ritengo che, comunque, la referta di pubblicazione debba essere datata il giorno successivo quello dell'ultima pubblicazione perché la pubblicazione per considerarsi effettuata deve essere completa e ciò avviene solo dopo le ore 24,00 e quindi nel giorno successivo.



Bisogna prevedere esplicitamente se e come conservare gli atti notificati “a mani”, in analogico, e poi digitalizzati per la restituzione al richiedente.

Bisogna prevedere esplicitamente i tempi di conservazione dei notifiche in formato digitale, cioè come file (tanto per capirci gli ex atti che prima si ritiravano e si conservavano in busta chiusa) presso la “Casa Comunale”

PER CONCLUDERE



ROMA - 02 marzo 2012

Lazzaro Fontana

21

... le notifiche a mezzo PEC sono dietro l'angolo ...



**... sono un'opportunità:
non dormiamoci troppo sopra ...**

1

... facciamo un passo alla volta



... ma partiamo ...

ROMA - 02 marzo 2012

Lazzaro Fontana

23

ATTENZIONE PERO' ...

la "digitalizzazione" NON potrà essere
la soluzione di TUTTI i nostri problemi notificatori ...

24



I Messi Comunali sapranno come non affogare tra le novità facendo, come sempre, un buon servizio ai cittadini, purtroppo a volte non adeguatamente riconosciuto.

Lazzaro Fontana

Responsabile del Servizio Unico Intercomunale di Notificazione
dell'UNIONE Colline Matildiche (RE)

Comandante del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale
dell'UNIONE Colline Matildiche (RE)